

### I lavoratori dello spettacolo

Sono soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione tutti i lavoratori che operano in ambito sportivo, televisivo, cinematografico e musicale, nella moda, nel turismo ecc.

### I lavoratori detenuti

Lo stato di detenzione non interrompe il diritto all'indennità. Il requisito lavorativo e i periodi da indennizzare sono accertati sulla base di dichiarazioni rilasciate dall'autorità carceraria.

### I lavoratori rimpatriati

Ai lavoratori rimasti disoccupati a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto stagionale di lavoro all'estero, purché siano rimpatriati e non usufruiscano di altra prestazione in convenzione internazionale, spetta un'indennità di disoccupazione pari al **30% delle retribuzioni** convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale. L'indennità spetta anche ai lavoratori rimpatriati che abbiano rinnovato il contratto con lo stesso datore di lavoro nella stagione successiva, purché non abbiano ottenuto un formale rinnovo del contratto stesso al termine del primo rapporto di lavoro. Il lavoratore rimpatriato ha diritto all'indennità se:

- il rimpatrio è avvenuto entro **180 giorni** dalla data di licenziamento o dalla scadenza del contratto stagionale;
- ha rilasciato al Centro per l'impiego territorialmente competente la **dichiarazione** di immediata disponibilità entro 30 giorni dalla data di rimpatrio.

Per la concessione dell'indennità, fermi restando gli altri requisiti, è sufficiente aver prestato attività lavorativa all'estero, indipendentemente dalla durata. Coloro che hanno già ricevuto una indennità di disoccupazione, devono svolgere, per godere nuovamente della prestazione, un'attività di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 12 mesi, di cui almeno 7 effettuati all'estero.

### I lavoratori frontalieri

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti italiani occupati in Svizzera, titolari di permesso di lavoro frontaliero se licenziati per motivi economici e comunque non a loro imputabili; se stagionali ai quali non sia stato rinnovato il contratto; se stagionali per il periodo di sosta. Il lavoratore ha diritto all'indennità se ha svolto, in Svizzera, per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione, un'attività lavorativa soggetta all'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge svizzera e ha rilasciato, entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, al Centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità. La **domanda** deve essere corredata dal permesso di lavoro frontaliero e dallo specifico attestato rilasciato dal datore di lavoro svizzero. L'indennità decorre dal giorno in cui è stata rilasciata al Centro per l'impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità e dura per un periodo massimo di **360 giorni** (comprese le domeniche e per un massimo di 30 giorni al mese). I lavoratori che usufruiscono della prestazione per sosta stagionale ne hanno diritto per un massimo di 90 giorni, detratti quelli eventualmente retribuiti dal datore di lavoro svizzero.

## L'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE



È una prestazione a sostegno del reddito concessa ai lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per:

- licenziamento;
- sospensione per mancanza di lavoro;
- scadenza del contratto;
- dimissioni per giusta causa, per :
  - molestie sessuali;
  - mancato pagamento della retribuzione;
  - modifica peggiorativa delle mansioni lavorative;
  - il cosiddetto "mobbing";
  - notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell'azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche;
  - spostamento del lavoratore da una sede all'altra, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  - comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (ad esempio mancanza di ordinazioni o crisi del mercato).

### A chi spetta

- Agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi (lavoratori che svolgono mansioni a metà strada tra quelle operaie e quelle impiegatizie), anche se assunti con contratto part time o a tempo determinato;
- ai dirigenti di qualsiasi settore privato;
- ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro; non spetta nel periodo di sospensione del lavoro tra una commessa e l'altra;
- ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta;
- ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale;
- ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- ai lavoratori con contratto di solidarietà;
- ai portieri di stabili;
- ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all'estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale.

### Quando spetta

Per ottenere l'indennità occorre:

- essere disoccupato;
- aver rilasciato al Centro per l'impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità;
- avere svolto un'attività lavorativa, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento;
- avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;

- essere in possesso della capacità lavorativa, sia pure residua (non essere temporaneamente inabile al lavoro). In caso contrario, l'indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione.

I contributi settimanali necessari per poter richiedere l'indennità di disoccupazione sono quelli versati per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

### Come ottenerla

Per ottenere l'indennità di disoccupazione, si deve presentare la domanda agli uffici Inps o ai Centri per l'impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. La domanda va presentata entro:

- **68 giorni** dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale;
- **98 giorni**, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa. La domanda va redatta sull'apposito modulo, allegando:
- la dichiarazione resa dall'ultimo datore di lavoro sul modulo o una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all'ultimo rapporto di lavoro;
- la dichiarazione per le detrazioni d'imposta richieste;
- la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l'impiego più vicino alla residenza o al domicilio abituale per l'immediata disponibilità all'attività lavorativa. In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà allegare una documentazione da cui risulti la sua volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando, ad esempio, diffide, esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze ecc.).

Oltre all'indennità, i disoccupati possono richiedere il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare. Tutti i moduli sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "Moduli", area "Prestazioni a sostegno del reddito".

### Chi paga

L'indennità viene pagata dall'Inps:

- con **assegno circolare**;
- con **bonifico bancario o postale**, se nella domanda vengono indicati gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN) e il numero di conto;
- presso un qualsiasi **Ufficio Postale** sul territorio nazionale purchè si abbia un documento di riconoscimento, il codice fiscale e l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento.

### La durata

A partire dal **1° gennaio 2008** il periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è stato elevato a **otto mesi** per i lavoratori con età anagrafica **inferiore a 50 anni** e a **dodici mesi** per i lavoratori con età anagrafica **pari o superiore a 50 anni**. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile. Ai **lavoratori sospesi** spetta nel limite massimo di **65 giorni**.



Il pagamento dell'indennità decorre a partire:

- **dall'ottavo** giorno successivo alla sospensione/licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni;
- dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ed entro i termini previsti.

In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni e si ha diritto all'indennità a partire:

- dal **trentottesimo** giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 38 giorni;
- dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento.

### Quanto spetta

Dal **1° gennaio 2008** l'indennità spetta nella misura del **60%** della retribuzione media lorda annua per i primi sei mesi, del **50%** per i due mesi seguenti e del **40%** per i restanti mesi. Ai **lavoratori sospesi** è pagata nella misura del **50%** della retribuzione. L'indennità viene corrisposta per **30 giorni al mese** ad eccezione del mese di febbraio. A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l'indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all'indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità. L'indennità di disoccupazione è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte e tutti coloro che percepiscono l'indennità ricevono dall'Inps una certificazione reddituale (modulo Cud).

**Il pagamento rimane sospeso** per il periodo in cui il disoccupato:

- si trova in maternità;
- si trova in malattia (sempre che sia indennizzata dall'Inps) o è ricoverato in ospedale, casa di cura o sanatorio per conto di enti previdenziali e assistenziali, a meno che l'assicurato non abbia a proprio carico familiari per i quali riscuote gli assegni per il nucleo familiare;

**Il pagamento termina** quando il disoccupato:

- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all'Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
- inizia un'attività di lavoro autonomo;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L'indennità è interamente **cumulabile** con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l'assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva;
- si trasferisce, durante il periodo di godimento dell'indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa.